



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340
E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/> , OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO DISPOSITIVO IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



ORDINANZA – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI VASTO

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

VISTO: il Regolamento di sicurezza del porto di Vasto approvato e reso esecutivo con l'Ordinanza n. 17/2018 del 06.06.2018;

VISTO il “*Piano di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti da idrocarburi e da altre sostanze pericolose e nocive*”, approvato con Decreto n. 389 in data 13.10.2022 del già Ministero della Transizione Ecologica;

ATTESO che l'art. 7 del predetto Piano ha previsto l'attivazione dell'antiquinamento anche in occasione di sversamenti di sostanze pericolose e nocive (*Hazardous and Noxious Substances – HNS*) ovvero “*ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare*”.

VISTO il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA: la Legge 05.06.1962, n° 616, “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n.84 e successive modificazioni recante il riordino della legislazione in materia portuale;

RITENUTO: necessario apportare gli opportuni aggiornamenti al regolamento di Sicurezza portuale in relazione alle intervenute variazioni normative;

CONSIDERATA: la necessità di adottare ogni utile accorgimento al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino;

VISTA: l'Ordinanza n.15/2023 del 25.05.2023;

VISTO: il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

VISTA: la nota prot. n. 356/2023 in data 06.06.2023 della Associazione Nazionale Logistica Energetica;

RITENUTO: necessario, in autotutela, procedere all'abrogazione della predetta Ordinanza

per ragioni di pubblico interesse;
VISTI: gli artt. 17, 62, 75, 81, 136, 1174 del Codice della navigazione e 59, 60 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1

Con decorrenza immediata l'art. 124 del Regolamento di Sicurezza del porto di Vasto è abrogato.

ARTICOLO 2

Con decorrenza immediata l'art. 125 del Regolamento di Sicurezza del porto di Vasto è così sostituito:

Articolo 125 Sversamenti accidentali

I depositi costieri sono tenuti a curare che, durante il maneggio dei tubi e nel corso delle operazioni di carico e scarico di liquidi infiammabili o combustibili, non si verifichino perdite di liquidi.

Qualora si verifichino spargimenti accidentali di liquidi, sia all'interno dello stabilimento che in ambito portuale, le operazioni di carico e scarico devono essere immediatamente interrotte al fine di eliminare rischi per l'ambiente e l'incolumità degli operatori portuali. In tal caso i depositi costieri sono tenuti ad informare tempestivamente l'Autorità Marittima affinché possano essere adottate le misure necessarie.

ARTICOLO 3

Con decorrenza immediata l'art. 180 del Regolamento di Sicurezza del porto di Vasto è così sostituito:

Articolo 180 Misure di prevenzione durante la carica e scarica di sostanze inquinanti, pericolose e nocive

I depositi costieri che intendano movimentare oli minerali o sostanze pericolose e nocive (Hazardous and Noxious Substances, ovvero ogni sostanza diversa da un idrocarburo che, se introdotta nell'ambiente marino, rischia di mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e alla flora e alla fauna marine, recare pregiudizio alle attrattive dell'ambiente marino o ostacolare qualsiasi altro utilizzo legittimo del mare) hanno l'obbligo di assicurare un servizio di vigilanza e di prevenzione antinquinamento durante la relativa movimentazione.

I ricevitori ed i caricatori dei prodotti di cui all'art. 134 devono mantenere in perfetta efficienza gli impianti e le installazioni a terra curando, in particolare, che lo stato di manutenzione e pulizia sia tale da non creare alcun impedimento alla sicura esecuzione delle operazioni commerciali.

L'accosto deve essere dotato delle sistemazioni e dei mezzi (oleodotti, manichette, flessibili o altri dispositivi di analogo impiego, ecc.) necessari per il normale svolgimento delle operazioni, in particolare è necessario:

1. *impiegare nel caso di travaso di liquidi combustibili ed infiammabili, manichette di carico e scarico che siano costituite da tubi flessibili inattaccabili dai liquidi da travasare in modo da evitare qualsiasi spandimento dei liquidi sia a mare che in banchina e che, inoltre, siano di lunghezza sufficiente a permettere movimenti all'ormeggio della nave e opportunamente sospese a mezzo imbracature o collari di legno o altri materiali anti-scintilla, al fine di evitare che prendano volta o si logorino contro draglie, candelieri od altro.*
2. *fare accertare, di volta in volta, da personale tecnico, che il collegamento tra le tubazioni a terra venga effettuato solo dopo che le stesse siano state messe elettricamente a terra mediante apposite installazioni. Del pari, i diversi elementi di manichette flessibili devono essere analogamente collegati elettricamente tra loro e con la presa di terra;*
3. *predisporre nei punti di allacciamento per gli sbocchi terminali degli oleodotti con le manichette, l'innesto di un efficiente manometro tarato per un carico di pressione almeno doppio di quello normale di esercizio;*

L' Autorità Marittima, si riserva, infine, di applicare tutte le procedure e disporre gli interventi di bonifica previsti dai vigenti piani locali d'emergenza e dai piani di pronto intervento per la difesa del mare.

ARTICOLO 4

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza n.15/2023 del 25.05.2023.

ARTICOLO 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009, mediante inserimento dalla presente sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto, alla sezione "Ordinanze", nonché affissione all'albo di questo Ufficio, invio alle civiche Amministrazioni interessate ed alle forze di polizia.-

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Stefano VARONE

* (documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21)